

CAMERA DEI DEPUTATI

Sessione 1863.

*Proposta di Legge presentata nella tornata del 6. Luglio 1863.  
dal Ministro D. Grazia e Giustizia*

OGGETTO

Commissione nominata dagli Uffici per l'esame della medesima

Ufficio 1°

» 2°

» 3°

» 4°

» 5°

» 6°

» 7°

» 8°

» 9°

Relatore

Adottata nella tornata del

186

# CAMERA DEI DEPUTATI

## PROGETTO DI LEGGE

presentato dal ministro di grazia, giustizia e culti

(PISANELLI)

nella tornata del 6 luglio 1863.

Estensione alle provincie toscane del Codice di procedura penale del 20 novembre 1859.

**SIGNORI!** — Compiendo la promessa fatta in occasione della discussione generale del bilancio passivo del Ministero di grazia e giustizia e dei culti mi affretto a sottomettere all'approvazione della Camera l'unito progetto di legge pel quale le provincie toscane sono chiamate a godere pienamente del beneficio risultante dalla istituzione dei giurati e sono alle medesime rese comuni le norme di procedura penale, che già vigono nelle altre provincie del regno.

Questo passo nell'unificazione legislativa e giudiziaria non poteva dilazionarsi più oltre e molto meno prorogarsi all'epoca nella quale la maturità degli studi, che alacramente si continuano, permettesse di presentare un progetto di Codice penale unico per tutto il regno.

Continuando a rimanere provvisoriamente in osservanza in quelle provincie il Codice loro speciale sui delitti e sulle pene rendevasi necessario il coordinarne le disposizioni con le nuove norme di rito che andavano ad introdursi.

*Mancini, Debole, Finis, Corsi,  
Masi, Zanettoni, Fracchi, Melchiorri,  
Fenucci  
6 luglio 1863*

A questo provvede il progetto di legge che ho l'onore di sottoporre al vostro esame.

Il compito non era soverchiamente difficile perchè il sistema di procedura penale vigente nelle provincie toscane non differiva sostanzialmente da quello che già funziona nelle altre provincie, e si rendeva anco più facile dopo la presentazione fatta al Senato di leggi speciali modificative d'alcune parti della procedura penale che ove incontrino, come è sperabile, l'approvazione del Parlamento riescono ad avvicinare quasi del tutto l'uno all'altro sistema.

Occorreva prima d'ogni altra cosa trovare un corrispondente nella legge toscana alle distinzioni dei reati in crimini, delitti, e contravvenzioni e delle pene in criminali, correzionali e di polizia, siccome sono definite nel Codice penale del 20 novembre 1859; perchè appunto tali distinzioni a vari effetti, e più particolarmente a quelli importantissimi della competenza, venivano spesso richiamate dal Codice di procedura penale.

Nella impossibilità di stabilire con esattezza il surrogato per la varietà che riscontravasi nella economia del rispettivo sistema penale, conveniva fermarsi al principio fondamentale comune che nelle due distinte legislazioni informava la teoria della penale competenza; vale a dire il criterio della specie e della quantità della pena.

In tal modo soltanto era possibile rispettare il sistema di penalità ammesso dal Codice toscano e nello stesso tempo coordinarlo, mediante quel punto di contatto, al nuovo Codice di procedura penale.

Questo è stato fatto dal progetto con l'articolo 2° il quale stabilisce la corrispondenza delle accennate distinzioni di reati e di pene in modo da tutelare l'integrità della legge penale toscana conciliandola, direi quasi, perfettamente con le nuove disposizioni di rito che vanno ad estendersi in quelle provincie.

Abbastanza chiaro è l'articolo 3° del progetto: era naturale infatti che ove il Codice di procedura penale faceva richiamo delle disposizioni dei Codici civile e di procedura civile dovessero per la Toscana intendersi sostituite le corrispondenti disposizioni vigenti per legge sull'identica materia.

Gli articoli 4° e 6° del progetto provvedono ad alcuni casi nei quali l'applicazione di certe disposizioni del Codice di procedura penale avrebbe disturbato o al-

terato l'economia del sistema penale toscano. Ed in vero:

(87)

L'articolo 22 del Codice di procedura penale il quale evidentemente si riferisce alle disposizioni contenute nel libro I, titolo II, capitolo 5°, sezione 1° del Codice penale 20 novembre 1859 in materia d'assorbimento delle pene nel caso di concorrenza di reati, non avrebbe potuto senza inconveniente trovare pura e semplice applicazione nelle provincie toscane dove l'identica materia è regolata dagli articoli 73, 74 e 75 del Codice penale del 20 giugno 1853, in modo differente e correlativo all'economia di quel sistema di penalità: era quindi opportuno il dichiarare che pel disposto dell'articolo 22 del Codice di procedura penale non veniva recata alterazione alle norme dalla legge toscana fissate sull'assorbimento delle pene.

Non avrebbe del pari potuto ammettersi in Toscana la facoltà nei tribunali di applicare la pena del carcere fino a 10 anni nel caso previsto dall'articolo 387 del Codice di procedura penale, perchè altrimenti si sarebbe ecceduto il limite estremo che il Codice penale toscano assegna alla durata di questa specie di pena.

Nell'articolo 5° del progetto e più specialmente nella tabella annessa si trovano stabilite le corrispondenze tra gli articoli del Codice penale del 20 novembre 1859 citati in diverse sedi del Codice di procedura penale e le disposizioni del Codice penale toscano e delle altre leggi in vigore in quelle provincie. Il semplice confronto degli articoli basta a schiarire e giustificare quelle corrispondenze che risultano evidentemente o dalla lettera della legge o dallo spirito di essa per una argomentazione logica e giuridica, ma necessaria.

Era inoltre indispensabile il provvedere ad alcune lacune che nella legislazione penale toscana incontravansi; e ciò all'effetto di proteggere e tutelare anche colà le libere istituzioni di cui gode il nostro paese.

Prescindendo da quelle poche disposizioni scritte negli articoli 73, 74, 75 e 76 della legge elettorale del 17 dicembre 1860, la Toscana era priva di ogni sanzione penale per i reati coi quali si attenta all'esercizio dei diritti politici. Era quindi una necessità urgente il regolare questa materia in modo uniforme alle altre provincie del regno, estendendo alla Toscana le analoghe disposizioni del Codice penale del 20 novembre 1859 e ponendo queste in armonia col sistema diverso della penalità vigente in quelle provincie.

(87) Introducendosi l'istituzione dei giurati per i reati comuni, occorre altresì che vi fosse una sanzione penale per quei giurati che rifiutassero di prestare il loro ufficio in conformità della legge, e questa sanzione facilmente avevasi nel sistema penale toscano estendendo anco ai giurati il disposto dell'articolo 149 del Codice penale di quelle provincie.

All'uno e all'altro bisogno hanno provveduto gli articoli 7 e 8 del progetto di legge.

L'articolo 9 di questo progetto ordina pubblicarsi in Toscana il disposto dell'articolo 373 del Codice penale delle antiche provincie, il quale stabilisce doversi ricorrere ad una diminuzione di pena pel delitto di falsa testimonianza allorchè il testimone ha deposto senza giuramento, e determina il quando vi sia luogo in tal caso a procedimento. Tale disposizione doveva pubblicarsi non solo per porre in armonia la legge penale con le norme di procedura che ammettevano la distinzioni delle testimonianze giurate e non giurate, ma anco per mantenere l'uguaglianza nella misura di repressione fra i cittadini dello stesso paese.

Il progetto termina attribuendo al potere esecutivo la facoltà di provvedere a tutte quelle pubblicazioni e disposizioni regolamentarie indispensabili alla completa attuazione del nuovo sistema di procedura nelle rammentate provincie.

Tali sono, o signori, le considerazioni che appoggiano questa proposta di legge.

Impreteribile condizione però e necessario complemento della medesima è l'introduzione contemporanea nella Toscana del nuovo organico giudiziario. Ora a questo bisogno provvede un altro progetto di legge che ho l'onore del pari di sottomettere all'approvazione del Parlamento.

In questo modo si otterrà la desiderata unificazione degli istituti giudiziari in tutto il regno, si sarà fatto un notevole progresso nella via dell'unità legislativa, e si sarà stretta con vincoli più vigorosi e più forti alle altre provincie del regno la culta e gentile Toscana.

PROGETTO DI LEGGE

(87)

VITTORIO EMANUELE II

per grazia di Dio e per volontà della nazione

RE D'ITALIA

Art. 1.

Sarà pubblicato ed avrà vigore nelle provincie di Toscana il Codice di procedura penale del 20 novembre 1859.

Art. 2.

In tutti i casi e a tutti gli effetti per i quali il Codice anzidetto richiama la distinzione dei crimini, delitti e contravvenzioni devono considerarsi come corrispondenti in Toscana:

a) Ai crimini, i reati che nel Codice penale toscano sono colpiti dalle pene dell'ergastolo e della casa di forza;

b) Ai delitti, i reati che nello stesso Codice sono puniti col carcere superiore ad un mese, con l'esiglio particolare, con la multa superiore alle lire 150 toscane e con le pene proprie dell'interdizione dal pubblico servizio e dall'esercizio di una professione che richiama matricola, quando però debbano infliggersi sole e non cumulate alle pene comuni;

c) Alle contravvenzioni, i reati che nel Codice predetto sono puniti col carcere fino ad un mese, con la multa fino a lire 150 toscane, e con la riprensione giudiziale.

Art. 3.

In tutti i casi nei quali il Codice di procedura penale si riferisce ai Codici civile e di procedura civile s'intenderanno richiamate le disposizioni correlative delle leggi civili e di procedura civile vigenti nella rammentate provincie.

*Progetto della Commissione*

*Come d'contro*

## Art. 4.

Nel caso previsto dell'articolo 387 del Codice di procedura penale i tribunali toscani applicando la pena del carcere non potranno eccedere il limite massimo segnato dal Codice penale toscano in rapporto alla durata della stessa pena.

## Art. 5.

Agli articoli del Codice penale del 20 novembre 1859, ai quali è fatto rinvio in varie sedi del Codice di procedura penale s'intenderanno surrogati pel corrispondente concetto gli articoli del Codice penale toscano e le altre leggi vigenti in quelle provincie in conformità dell'annessa tabella da formar parte integrante della presente legge.

## Art. 6.

Le norme sull'assorbimento delle pene, di cui agli articoli 73, 74 e 75 del Codice penale toscano, continueranno a rimanere in vigore non ostante le diverse disposizioni scritte nel Codice di procedura penale.

## Art. 7.

Il disposto dell'articolo 149, § 1 del Codice penale toscano sarà applicabile anco ai giurati.

## Art. 8.

Saranno pubblicate ed avranno forza di legge in toscana le disposizioni del Codice penale del 20 novembre 1859 riguardanti i reati contro l'esercizio dei diritti politici scritte negli articoli 190, 191, 192 e 193; e alla pena della reclusione s'intenderà sostituita la pena della casa di forza per altrettanto tempo.

## Art. 9.

Sarà pubblicato ed avrà del pari vigore in dette provincie l'articolo 373 dell'anzidetto Codice penale; e nella parte in cui si riferisce agli articoli precedenti si intenderanno invece richiamati gli articoli 271 a 277 inclusive del Codice penale toscano.

## Art. 10.

Sarà provveduto con decreto reale alla pubblicazione delle altre disposizioni necessarie ad attuare pienamente in dette provincie il Codice di procedura penale.

## Art. 11.

La presente legge avrà vigore a cominciare dal

Art. 6.  
Le norme sull'assorbimento delle pene indicate negli art. 73, 74 e 75 del Codice penale toscano, cessano di aver vigore, subentrando le diverse disposizioni scritte nell'art. 22 ed in altri ~~art.~~ analoghi del Codice di procedura penale

Come d'altro

Art. 11  
La presente legge ~~non pubblicherà~~ ~~non avrà vigore~~ nelle provincie toscane dal momento che sono assegnate per la esecuzione di quelle relative all'ordinamento giudiziale

# **TABELLA INDICATIVA**

**DELLE**

**Corrispondenze tra gli articoli del Codice penale del 20 novembre 1859  
citati nel Codice di procedura penale e gli articoli del Codice penale  
e delle altre leggi vigenti nelle provincie di Toscana.**



Nr. 13  
 Giugli' Nenni  
 in legge non importa  
 che siano riprodotti  
 ma sono fatti per stampare  
 al loro luogo le leggi

**TABELLA INDICATIVA delle corrispondenze tra gli articoli del Codice penale del 20 novembre 1859  
 citati nel Codice di procedura penale e gli articoli del Codice penale e delle altre leggi vigenti  
 nelle provincie di Toscana.**

ARTICOLI DEL CODICE DI PROCEDURA PENALE	ARTICOLI DEL CODICE PENALE DEL 20 NOVEMBRE 1859	ARTICOLI CORRISPONDENTI DEL CODICE PENALE E DELLE ALTRE LEGGI VIGENTI IN TOSCANA
I II III IV V	Articolo 9, numero 5 . . . . .	Articolo 471 . . . . . Articolo 109, lettera c-111, § 2, lettera c-112, § 2, lettera c-e 127 (Codice penale).
	Articoli 22, 106, 184 427. . . . .	Articolo 13, primi 5 numeri Articolo 13, lettera a e b (Codice penale).
	Articolo 23. . . . .	Articolo 13, numero 6. . . . . <i>Privo di riscontro.</i>
	Articolo 32. . . . .	Articoli 5, 6, 7, 8 e 9 . . . . . Articoli 4, 5, 6, 7 e 9 (Codice penale).
	Articoli 49, 66, 74, 199. . . . .	Capo 3°, titolo VIII, libro II Articolo 43. Regolamento d'istruzione criminale del 22 novembre 1849, e articoli 41, 42, 43, 44 e 204 del regolamento di polizia punitiva del 20 giugno 1853.
	Articolo 102 . . . . .	Articolo 308 . . . . . Articolo 21, citato regolamento di polizia punitiva.
	Articolo 105 . . . . .	Articoli 482, 483 . . . . . Articoli 291, 292 (Codice penale).
	Articoli 117, 588 . . . . .	Articolo 487 . . . . . Articolo 293 (Codice penale).
	Articolo 133 . . . . .	Articoli 538, 539 . . . . . Articolo 326, § 1, numeri 1 e 2 (Codice penale).
	Articolo 159 . . . . .	Articolo 307. . . . . Articolo 149 (Codice penale).
	Articoli 204 e 220. . . . .	Articolo 26, primi 4 numeri Articolo 13, lettera c e d (Codice penale).
	Articoli 254 e 501. . . . .	Articolo 88. . . . . Articolo 37, § 2 (Codice penale).
	Articolo 271 . . . . .	Articoli 25, <u>374</u> . . . . . <i>Privi di riscontro. / il 1° - il 2° riscontra col 270. Es. p. 1</i>
	Articolo 314 . . . . .	Articolo 345 . . . . . Articolo 244 (Codice penale).
	Articolo 318 . . . . .	Articoli 685, 686 e 687 . . . . . <i>Privi di riscontro.</i>
	Articolo 506. . . . .	Articolo 111 . . . . . Articoli 27 e 72 (Codice penale).
	Articolo 574 . . . . .	Articolo 15. . . . . <i>Privo di riscontro.</i>
	Articolo 585 . . . . .	Articolo 182 . . . . . <i>Privo di riscontro.</i>
	Articolo 621 . . . . .	Articolo 580 . . . . . Articoli 32, 33 e 34. Regolamento degli avvocati e procuratori del 2 settembre 1839.
X	Articolo 785 . . . . .	Articolo 198 . . . . . Articolo 184, § 2 (Codice penale), <u>191</u> e 196 secondo i casi. (192)
	Articolo 803 . . . . .	Articolo 199 e seguenti . . . . . Articoli 183/190, § 1, e 360 (Codice penale). / 184. 5. 1
	Articolo 812 . . . . .	Articolo 147 . . . . . <i>Privo di riscontro.</i>
	Articoli 813, 815 . . . . .	Articoli 19, 25, 39. . . . . <i>Privi di riscontro.</i>
	Articol 225 . . . . .	Articolo 136 . . . . . <i>Privo di riscontro.</i>
	Articol 72, 285, 465. . . . .	Articoli 365, 366, 367 e 369 Articoli 270, 272, 273 e 277 (Codice penale).
	Articol 178, 179 . . . . .	Articoli 306 e 370 . . . . . Articolo 149 (Codice penale).

## Relazione

sul progetto di legge  
sull'estensione  
alle provincie toscane del Codice  
di procedura penale del 20. giugno  
1879.

Compiendo la promessa fatta in occasione  
della discussione generale del Parlamento  
grafico del Ministero di Grazia e Giu-  
stizia e dei Culti mi affretto a  
sottomettere all'approvazione della  
Camera l'unico progetto di legge per  
il quale le Provincie toscane sono chia-  
mate a godere pienamente del beneficio  
risultante dalle disposizioni dei finali  
e sono alle medesime ruse comuni le  
norme di procedura penale che già  
vigono nelle altre provincie del Regno.

Questo passo nella unificazione legislativa  
e giudiziaria non poteva dilazionarsi  
più oltre e molto meno prorogarsi  
all'opora nella quale la maturità  
degli studi, che alacramente si conti-  
nuano, possono meglio di presentarsi un  
progetto di Codice penale unico per  
tutto il Regno.

Continuando a rimanere provvisoriamente  
in operanza in quelle Provincie il  
Codice loro speciale sui delitti e sulle  
pene rendevansi necessario il coordi-

ma non le disposizioni con le nuove nor-  
me di rito che andavano ad introdursi.  
A questo provvede il progetto di legge che  
ha l'onore di sottoporre al vostro esame.  
Il compito non era formalmente difficile  
perché il sistema di procedura penale  
vigente nelle province toscane non  
differiva sostanzialmente da quello che  
già funzionava nelle altre province e  
prevedeva anzi più facile dopo la  
presentazione fatta al Senato di leggi  
speciali modificazioni d'alcune parti  
della procedura penale che ora unio-  
naria, com'è operabile, l'approvazione  
del parlamento riesciva ad avvicinare  
quei del tutto  
che trovano parca l'uno all'altro sistemi.  
Occorreva perciò d'ogni altra cosa trovare  
un corrispondente nella legge toscana alle  
distinzioni dei reati in crimini, delitti  
e contravvenzioni e delle pene in crimi-  
nali, correzionali e di polizia, fissate  
fatti definite nel Codice penale del  
20 giugno 1875; che appunto tali di-  
stinzioni a vari effetti, e più parti  
collegate a quelli importanti  
della competenza, venivano spesso  
richiamate dal Codice di procedura  
penale.

Nella impossibilità di stabilire con esat-  
tezza il progetto ha varietà che  
riscontravasi nella economia del co-  
spettivo sistema penale, conveniva,

*[Faint, mostly illegible handwritten notes on the left side of the page, possibly bleed-through from the reverse side.]*

fermarci al principio fondamentale  
comune che nelle due distinte legisla-  
zioni informava la teoria della  
penale competenza, vale a dire il  
criterio della specie e della quantità  
della pena

*M. G. F.*

In tal modo soltanto era possibile rispet-  
tare il sistema di generalità armonico  
dal codice toscano e nelle stesse tenze  
coordinarlo, mediante quel punto di  
contatto, al nuovo codice di procedura  
penale

Questo è stato fatto dal progetto con l'art.  
2.° il quale stabilisce la corrispondenza  
delle accennate disposizioni di reato e  
di pena in modo da tutelare la inte-  
grità delle leggi penali toscane con-  
tinuata, divisi questi, perfettamente  
con le nuove disposizioni di rito che  
vanno ad estendersi in quelle provin-  
ce

abbastanza chiaro è l'art. 3.° del progetto:  
era naturale infatti che ove il codice  
di procedura penale faceva richiamo  
delle disposizioni dei Codici civili e  
di procedura civile dovessero esse do-  
ver intendersi sostituite le corrispondenti  
disposizioni vigenti nello stesso  
materie

Gli articoli 4.° e 5.° del progetto provvedono  
ad alcuni casi nei quali l'applicazione  
di una disposizione del codice di  
procedura penale avrebbe disturbato

o alterato l'economia del sistema  
penale toscano - Ed invero:

L'art. 22. del Codice di procedura  
penale il quale evidentemente si riferisce  
alle disposizioni contenute nel lib. I. Cap.  
I. §. 1.º del Codice penale 20. giugno 1879.  
in materia d'assorbimento delle pene  
nel caso di concorrenza di reati, non avrebbe potuto senza inconveniente trovare  
pure e semplici applicazioni nelle  
provincie toscane dove l'identica materia  
è regolata dagli art. 37. 41. e 42. del  
Codice penale del 20. giugno 1879. in  
modo differente e correlativo all'economia  
di quel sistema di penalità: - era quindi  
opportuno il dichiarare che gli art. 22.  
del Codice di procedura  
penale non venivano recate alterazioni  
alle norme dalla legge toscana <sup>in materia</sup> sulla  
assorbimento delle pene

Non avrebbe del pari potuto avere  
metà in Toscana la facoltà non dis-  
cretiva di applicare le pene del carcere  
fino a 10. anni nel caso previsto dall'  
art. 287. del Codice di procedura penale,  
perchè altrimenti si farebbe escedere il  
limite superiore che il Codice penale  
toscano assegna alla durata di queste  
specie di pena

Nell'art. 5.º del progetto e più specialmente  
nella tabella annessa si trovano stabiliti  
le corrispondenze tra gli articoli del Codice  
penale del 20. giugno 1879 citati in

dirigeva sulla del fine di procedura  
penale e le disposizioni del Codice pe-  
nale toscano e delle altre leggi in rigo-  
ro in quelle provincie. Il semplice  
confronto degli articoli basta a chiarire  
e giustificare quella corrispondenza che  
risultava evidentemente o dalla lettera  
della legge o dallo spirito di essa ed  
una argomentazione logica e giuridica  
era necessaria.

Era inoltre indispensabile il provvedere ad  
alcune lacune che nella legislazione  
penale toscana incontravansi; e ciò all'  
effetto di proteggere e tutelare anche  
colle le libere istituzioni di cui gode  
il nostro paese

provvedendo da quelle poche dispo-  
sizioni finché agli articoli 73, 74, 75,  
e 76 della legge elettorale del 17. 1868  
7860. La Toscana era priva di ogni  
sanzione penale per i reati coi quali  
si attenta all'esercizio dei diritti poli-  
tici. Era quindi una necessità us-  
gante il regolare questa materia in  
modo uniforme alle altre provincie del  
Regno estendendo alla Toscana le  
analoghe disposizioni del Codice penale  
del 20. 1869 e ponendo queste in  
armonia col sistema diverso della  
penalità vigente in quelle provincie

Introducendosi l'istituzione dei  
Giudici politici comuni occorreva  
altresì che si fosse una sanzione

penale e quei Giurati che rifiutano  
di prestare il loro ufficio in conformità  
della legge e questa sanzione facilmente  
averebbe nel sistema penale dovuto essere  
data anche ai Giurati il disposto dell'  
art. 149. del Codice penale di quelle  
province

All'uno e all'altro bisogno hanno  
provveduto gli articoli 7. e 8. del  
progetto di legge

d'art. 9. di questo progetto <sup>ordini</sup> <sup>pubblici</sup> <sup>ordini</sup>  
Donna il disposto dell'art. 273. del  
Codice penale delle antiche province  
il quale stabilisce dovere <sup>riservare</sup> <sup>la legge</sup>  
una diminuzione di pena per il delitto  
di falso testimonio allorché il te-  
stimonio ha deposto senza giuramento,  
e determina il quando sia luogo in  
tal caso a provvedimento - Tale disposizio-  
ne doveva pubblicarsi non solo <sup>per</sup>  
se in armonia la legge penale con le  
norme di procedura che ammetteranno la  
distinzione delle testimonianze giurate  
e non giurate, ma anche <sup>per</sup> mantenere  
l'uguaglianza <sup>nelle misure</sup> di repressione fra i delitti  
di questo <sup>delitto</sup>

Il progetto termina attribuendo al potere  
esecutivo la facoltà di provvedere a tutte  
quelle pubblicazioni e disposizioni re-  
golamentarie indispensabili alla comple-  
ta attuazione del nuovo sistema di  
procedura nelle rammentate province

Dalle finis, o Signori, le considerazioni che  
appoggiano questa proposta di legge  
Indispensabile condizione però e necessaria com-  
pletamento della medesima è l'introduzione  
contemporanea della Sezione del nuovo  
Organo giudiziario - che a questo Bi-  
sogno provvede un altro progetto di legge  
che ho l'onore del piacere di sottoporre all'  
approvazione del Parlamento

In questo modo si otterrà la desiderata com-  
pleta unificazione degli istituti giudi-  
ziari in tutto il Regno, si sarà fatto un  
notabile progresso nella via dell'unità  
legislativa, e si sarà stretta con vincoli  
più vigorosi e più forti alle altre  
provincie del Regno la unita e gentile  
Sezione



## Progetto di Legge

per l'estensione alle provincie Iofane  
del Codice di procedura penale del  
21. Goro 1879.

---

### Art. 1°

Sarà pubblicato e avrà vigore nelle  
provincie di Iofana il Codice di Pro-  
cedura penale del 21. Novembre 1879.

### Art. 2°

In tutti i casi e a tutti gli effetti per  
i quali il Codice anzidetto richiama  
la distinzione dei Crimini, Delitti e  
Contravvenzioni devono considerarsi come  
corrispondenti in Iofana

a. Ai Crimini i reati che nel  
Codice penale Iofano sono colpiti dalla  
pena dell'ergastolo e della pena di  
forza

b. Ai Delitti i reati che nello  
stesso Codice sono puniti col carcere  
superiore ad un mese, con l'ergastolo  
particolare, con la multa superiore  
alle lire 1/10. Iofane e con le pene  
proprie dell'interdizione dal pubblico  
servizio e dall'esercizio d'una profes-  
sione che richieda matricola quando  
però debbano infliggersi sole e  
non cumulate alle pene comuni

c. Alle Contravvenzioni i reati  
che nel Codice suddetto sono puniti col

Carcere fino ad un mese, con la multa fino a L. 150. toscane e con la riprova sine giudiciale

Art. 3<sup>o</sup>

In tutti i casi nei quali il Codice di Procedura penale si riferisce ai Codici Civili e di Procedura civile s'intenderanno richiamare le disposizioni correlative delle leggi civili e di procedura civile vigenti nelle rammentate provincie

Art. 4<sup>o</sup>

Nel caso previsto dall' Art. 387. del Codice di procedura penale i Tribunali toscani applicando la pena del Carcere non potranno eccedere il limite massimo segnato dal Codice penale toscano in rapporto alla durata della stessa pena

Art. 5<sup>o</sup>

Agli articoli del Codice penale del 20. giugno 1875. ai quali è fatto rinvio in varie parti del Codice di procedura penale s'intenderanno ferrogati per il corrispondente concetto gli articoli del Codice penale toscano e le altre leggi vigenti in quelle provincie in conformità dell'annessa Tabella che formerà parte integrante della presente legge

Art. 6.

Le norme sull'assorbimento delle pene di  
che agli art. 73, 74 e 75. del Codice pen-  
nale toscano continueranno a rimanere  
in vigore nonostante le diverse disposi-  
zioni finite nel Codice di procedura  
penale

Art. 7.

Il disposto dell'art. 169. §. 1. del Codice  
penale toscano sarà applicabile anche  
ai Giurati

Art. 8.

Le leggi pubblicate e avranno forza di  
legge in Toscana le disposizioni del  
Codice penale del 20. Gbr. 1879. ri-  
guardanti i reati contro l'esercizio dei  
diritti politici finite negli articoli  
190. 191. 192. e 193. e alla pena  
della reclusione s'intenderà sostituita  
la pena della foga di forza esaltata  
quanto tempo

Art. 9.

Sarà pubblicato il corso del pari vigore  
in dette province l'art. 333. dell'  
anzidetto Codice penale; e nella  
parte in cui si riferisce agli articoli  
precedenti s'intenderanno invece ri-  
chiamati gli articoli 271. e 277. in-  
clusivi del Codice penale toscano

Art. 10.

Sarà provveduto con Decreto Reale alla pubblicazione delle altre disposizioni necessarie ad attuare pienamente in dette provincie il corso di procedura penale.

Art. 11.

La presente legge avrà vigore a cominciare dal . . . . .

Tabella indicativa delle corrispondenze tra gli Articoli del Codice penale del 20. gbrò 1859. citati nel Codice di procedura penale e gli Articoli del Codice penale e delle altre leggi vigenti nelle Province di Toscana

Articoli del Codice di procedura penale	Articoli del Codice penale del 20. gbrò 1859	Articoli corrispondenti del Codice penale e delle altre leggi vigenti in Toscana
Art. 9. num. 5	Art. 471	Art. 109. lett. c. - 111. § 2. lett. c. - 112. § 2. lett. c. - 127. (Cod. pen.)
Art. 22. 106. 184. 227.	Art. 13. primi §. numerari	Art. 13. lett. a e b. (Cod. pen.)
Art. 23	Art. 13. num. 6	provi di ritenute
Art. 32	Art. 5. 6. 7. 8. e 9	Art. 4. 5. 6. 7. e 9. (Cod. pen.)
Art. 49. 66. 71. 199.	Capo 3. - Tit. VIII. Lib. II	Art. 43. Regolam. d'Amministrazione Penitenciarie del 22. gbrò 1849. e art. 41. 42. 43. 44. e 204. del Regolam. di Polizia penitenciarie del 20. Giugno 1853.
Art. 102	Art. 308	Art. 21. tit. Regolam. di Polizia penitenciarie
Art. 109	Art. 482. 483	Art. 291. 292. (Cod. pen.)
Art. 117. 588	Art. 487	Art. 293. (Cod. pen.)
Art. 133	Art. 538. 539.	Art. 226. §. 1. num. 1. e 2. (Cod. pen.)
Art. 199	Art. 207	Art. 149. (Cod. pen.)
Art. 204. e 220	Art. 26. primi 6. numerari	Art. 13. lett. c. e d. (Cod. pen.)
Art. 254. e 501	Art. 88	Art. 37. §. 2. (Cod. pen.)

art. 271.

art. 314

art. 318

art. 506

art. 574

art. 585

art. 621

art. 785

art. 803

art. 812

art. 813. 815

art. 825

art. 172. 285. 265

art. 178. 179.

art. 25. 374

art. 345

art. 685. 686. 687

art. 111

art. 15

art. 182

art. 580

art. 198

art. 199. e seguenti

art. 147

art. 19. 25. 39

art. 156

art. 345. 366. 367.

369

art. 306. e 330

prima di riflettere

art. 244. (Cod. pen.)

prima di riflettere

art. 27. e 72. (Cod. pen.)

prima di riflettere

prima di riflettere

art. 32. 33. e 34. (Cod. pen.)

degli Avvocati e Procuratori

del 2. 7. 1859.

art. 184. §. 2. o. (Cod. pen.)

194. e 195. secondo i capi

art. 183 - 190. §. 1. o. e 2. o.

360. (Cod. pen.)

prima di riflettere

prima di riflettere

prima di riflettere

art. 270. 272. 273.

277. (Cod. pen.)

art. 149. (Cod. pen.)

N. 87.  
Progetto di legge presentato  
dal Ministero di Agricoltura e Cultura  
(Pinnelli)

Atterramento alla Provincia Toscana  
del Codice di procedura penale del  
20. Novembre 1859

Stampato nel G. luglio 1865.

66  
N. 97-A

SESSIONE 1863

## CAMERA DEI DEPUTATI

### RELAZIONE DELLA COMMISSIONE

composta dei Deputati

BENECHETTI, DEFILIPPO, SINEO, CORSI, MARI, PANATTONI,  
TECCHIO, MELCHIORRE, FERRACCI

al progetto di legge presentato dal ministro di grazia e giustizia a dei culti

nella tornata del 6 luglio 1863

Estensione alle provincie toscane del Cod'ce di procedura  
penale del 20 novembre 1869.

Tornata del 6 luglio 1864.

SIGNORI! — Il Codice di procedura penale, riformato e promulgato nel già regno sardo il dì 20 novembre 1859, fu accolto di buon grado in quasi tutto il regno d'Italia; ed ora l'onorevole guardasigilli ne propone la estensione anche alle provincie toscane.

Un tale progetto, secondato dall'unanime voto degli uffizi di questa Camera, non poteva incontrare gravi difficoltà nel seno della Giunta centrale.

Giova peraltro rendervi noto il perchè siasi operata nelle provincie toscane, più tardi che altrove, questa riforma dei criminali giudizi; e dirvi i motivi per i quali quelle provincie si chiameranno probabilmente soddisfatte di tale innovazione: non senza additarvi nel tempo medesimo alcune disposizioni del Codice, sulle quali non sarà inutile di fare in seguito appositi studi onde riconoscere come possano essere suscettive di miglioramento.





(Costituzi' col peni  
di procedenti)

Ma sebbene fosse pubblicato con sinistri ritocchi nel 1853, ossia in tempo di pieno regresso, per la forma e per le basi scientifiche ebbe plauso dai più autorevoli scrittori di ogni parte d'Europa. Una legge d'11<sup>o</sup> aprile 1856 apportò qualche lieve modificazione, e ne ordinò la ristampa. Ed il Governo della Toscana nel 1859 fu sollecito a migliorarne la scala penale, non fosse altro, coll'averne abolito la pena di morte.

Mentre dunque in molte parti del regno nazionale ha potuto estendersi, a titolo di plausibile unificazione, il Codice penale sardo, temperato con discrete riforme nel 1859; ebbe ragione il Governo di non fare altrettanto in Toscana, che tornava più razionale e più congruo di non turbare le condizioni del diritto penale finchè non fosse proposto ed approvato per tutto il regno un nuovo Codice, corrispondente ai progressi scientifici ed alla civiltà del paese.

Ma le cose non procedevano egualmente in quanto ai criminali giudizi. Imperocchè se la Toscana aveva fatto già molto per livellarsi anche in questo ai portati delle moderne riforme, il suo Governo erasi timidamente fermato ovunque temeva che l'esito delle innovazioni oltrepassasse i suoi intendimenti.

Ora però che la formazione del regno d'Italia ha porta occasione di riscontrare, che il Codice di procedura per il già regno sardo faceva buona prova anche nelle altre parti del territorio nazionale, addiveniva ragionevole di estendere anche alla Toscana questo ramo di unificazione legislativa.

Vediamo però innanzi tutto qual fosse la forma dei procedimenti penali in Toscana. E così quand'anche non fosse completamente esatta l'affermazione, che le innovazioni sono poche e non distano molto dal sistema colà praticato, pur tuttavia ne risulterà che la Toscana (cui l'unificarsi nel meglio non ha ripugnato giammai) può rendersi persuasa di fare questa volta un avanzamento.

Oltre la riforma leopoldina sulla istruzione del processo scritto, la Toscana mantenne la pubblicità delle sole discussioni anche dopo la restaurazione del 1814 e mediante la successiva legge organica del 2 agosto 1836, e le dichiarazioni o regolamenti del 9 novembre di detto anno, essa venne a riacquistare una forma di forma di giudizi molto analoga a quella introdotta colà sotto l'impero francese; ossia ottenne l'interrogatorio pubblico ed il giudizio per convinzione morale, ma senza i giurati. Codesto non largo metodo doveva lasciar parecchi vuoti, ed apprestare un numero di provvedimenti inferiori a quello che suole trovarsi

11 vi

7 ove

7e

7 man

7 +

11 ure

È pertanto sperabile che la estensione del Codice di procedura penale alle provincie toscane sarà non solo un provvedimento unificatore, ma riuscirà anche come mezzo ravvivatore della spedita, regolare e soddisfacente amministrazione della giustizia, specialmente se a ciò si presta anche la rinfrancata disciplina dei tribunali.

In

Dovremo noi farci qui la domanda, se a tal uopo riuscirà profittevole o no la introduzione dei giurati? Ogni discussione sarebbe inopportuna, dappoichè ripetute leggi sancirono la istituzione dei giurati; e questa non solo fu ricevuta, ma sperimentata con plauso in ogni altra parte del territorio nazionale. Nè converrebbe con siffatta discussione provocare il poco generoso ricordo di alcuni ramarichi, e non della curia sola, ma talvolta anche di funzionari pubblici, per certe sentenze uscite dal sistema toscano, che concentrava la risoluzione del fatto e del diritto in un ristretto collegio di giudici. E nemmeno tornerebbe opportuno andare incontro alla replica, che dovendo in quel sistema il presidente preparare il giudizio, arbitrare sulle istanze e prove della difesa, contestare l'addebito, promuovere le risultanze del fatto, dirigere le deliberazioni, e stendere la sentenza; aveva bisogno di essere uomo forte per mantenersi imparziale, ed uomo fortunato per conservarne l'apparenza.

Ne

Nè tutti saprebbero dimenticare, quando sorgesse inopportuna ~~la~~, che sebbene la curia toscana fosse riuscita a far accogliere negli atti delle Corti criminali quella scrittura di conclusioni, che il celebre Nicolini raccomandava ai difensori napoletani, e che perfino il Codice penale militare sardo aveva prescritta ai patrocinanti pure ad un collegio di giudici, reso arbitro dei fatti e del diritto, era troppo agevole il dire, che colle sue dichiarazioni aveva risposto bastantemente alla difesa, ed allora diveniva troppo arduo il provare ed ottenere l'opposto in via di cassazione.

ro

Pertanto non può disconoscersi che riuscirebbe malavventurato l'esitare sull'accettazione del Codice, non abbracciare con esso la istituzione dei giurati, e poi chiaro che si esagerano le diffidenze sulla capacità dei giurati stessi a decidere del fatto, o sulla prevenzione con cui ne conoscono. Ad ogni modo poi il Codice di procedura penale offre salvaguardie notevolissime in quella serie di forme colle quali circonda l'intervento dei giurati e il loro giudizio.

To

Infatti, sia ~~non~~ taluno di questi non possieda bastante suppellettile di criterii giuridici; e che non riesca a tutti egualmente d'isolarsi, e di ridursi a quello schietto ed inperturbato equilibrio, che suole essere il vanto dei magistrati più riveriti, benchè anch'essi convivano e s'informino nel vortice della società ~~di~~ tut-

Tic  
Le

Az quali

Hi:

Le discussioni

Lre

Ti h,

9:

pure che

Am

6

tavia i giurati (oltre al subire una scelta ed una recusa) sono uomini indipendenti ed impegnati a far prevalere la ragione; ed emettendo un voto di civile coscienza che è scevro da preformate abitudini, si trovano in tale situazione da superare le influenze. Oltreciò, essendo permesso, alle parti ed alla Corte, di proporre, dividere e discutere i quesiti e le questioni del fatto, si apre ai giurati una via meglio tracciata di quello che potesse farsi coi giudici.

7, in

In fine questi rimangono sempre presenti al giudizio ed hanno facoltà di rinviare i giurati a correggere le inesatte risposte, e perfino la prerogativa di sospendere il giudizio, rinviandone la riassunzione al ritorno delle assise. Ad ogni modo, dalla posizione e discussione delle quistioni scaturisce più di finito e più certo il rimedio della cassazione. E dalla subalterna, e non preoccupata deliberazione sul diritto, può anche ridursi meno grave il giudicato, o deve ritrarsene più nettamente un adito al ricorso.

d,  
F, L,

J,  
7,  
6 più

7

Oltre codesto punto culminante il Codice di procedura penale presenterebbe molte altre notabili innovazioni. Taluna di queste non si verificherà per ora in Toscana, attesa la conservazione del Codice penale e delle leggi civili colà vigenti.

h u

In quanto alle altre innovazioni, fa mestieri di non lasciarle inavvertite e di non ~~lasciarle~~ chetamente ai Toscani. Tanto più che potrebbe sorgere il desiderio d'introdurre ad opportunità qualche miglioramento nelle relative disposizioni del Codice.

T  
qualcuna

Permettete pertanto, o signori, che non si ometta questa parte della nostra relazione, perchè, se non parrà strettamente necessaria, è per altro di un'utilità incontestabile.

7,  
H offende  
L far B +

Il Codice di procedura penale, che viene applicato anche alle provincie toscane, presuppone l'estensione dell'ordinamento generale giudiziale, con le riforme proposte al medesimo dall'onorevole Guardasigilli.

7G

Questo Codice supplirà largamente nei tribunali toscani a varie occorrenze preliminari o susseguenti al giudizio criminale, le quali venivano fin qui regolate senza positive prescrizioni col chiamare in aiuto i criteri della giurisprudenza locale. Vi può essere qualcosa di minuto in alcune disposizioni del Codice: ma trattandosi qui della sicurezza e della giustizia, il ridondante non danneggia. E se la Toscana uscirà dalle sue tradizioni storico-dogmatiche, non le farà disappunto l'entrare in una fase più netta e più positiva. Per altro essendo fondate le sue dottrine sulla scienza e sull'eclettismo delle pratiche moderne, saranno utili sempre quei sussidi giurisprudenziali dei quali giovavansi la Magistratura e la Curia che hanno avuto per ultimo seguito gli ~~annali~~ della toscana giurisprudenza.

h

4 p'

ra

LA

7-  
More

8,

4,  
7,

Dobbiamo anche avvertire che il Codice di procedura penale per gli Stati sardi era stato esaminato



9

7+ b,  
d,

L'articolo 157 che pone anche i sindaci tra gli ufficiali che esercitano la polizia giudiziaria, avrà risultati molto problematici tra i gonfalonieri delle comunità toscane devoluti finora a tutt'altro che a siffatte ingerenze.

in

Le disposizioni dell'articolo 182 potrebbero ampliar i casi di custodia preventiva degli imputati; ma i giudici istruttori delle provincie toscane, abituati a tenersi i limiti tassativi, è sperabile che facciano uso bastantemente sobrio delle loro facoltà.

Il bisogno dar

19

Dall'articolo 197 e seguenti viene accordato il vantaggio della libertà provvisoria mediante cauzione; anzi pende il progetto di maggiori agevolanze nelle cause correzionali; e dalla cauzione il Codice dispensa i poveri di non macchiata moralità. Tuttavia i titoli da calcolarsi quando la cauzione ~~aveva~~ sarebbero parecchi, ma giova confidare che ne sia moderata la intensità dall'equa tassazione dei magistrati.

7,

Allorquando il giudice istruttore, d'accordo col Pubblico Ministero, trova giusta la scarcerazione dell'imputato, sembrerà un poco grave che basti per impedirlo la semplice opposizione della parte ~~o~~ a torto dell'articolo 245 e seguenti; nel fonte ai danni della libertà individuale sarà compenso bastevole la successiva condanna dell'opponente nei danni.

Li  
Ara

Il Codice permette nell'articolo 257 che, quando trattasi di delitti puniti con pena pecuniaria, possa l'accusato manlar in sua vece all'udienza un procuratore speciale. Per altro, nei giudizi penali prevale l'interesse del pubblico esempio; e d'altra parte la comparsa dell'accusato ed il suo interrogatorio sono un elemento non indifferente all'amministrazione della giustizia.

1,

→+  
Lava

Queste disposizioni relative all'istruzione preparatoria meritano di essere notate sia per l'applicazione che avranno in Toscana, sia per lo studio che

le

T,

→+

1-  
d,

re

T,

T,

converrebbe a suo tempo applicarvi. Ma esse trovansi in mezzo ad altre di relevantissimo pregio; ed è giusto dire che il libro primo del Codice fu compilato con ordine e partizione molto soddisfacente.

Il libro secondo comprende, con larga partizione, gli stadii e le specie diverse del giudizio penale; proponendo le disposizioni generali, e trattando separatamente dei giudizi di polizia, dei correzionali e di quelli da discutersi avanti le Corti di assise. Questa parte del Codice sarà valutata in Toscana non tanto per riguardo al sistema e all'ordine, ma anche per varie disposizioni che stabiliscono una diversità nelle forme, negli effetti e nei rimedii corrispondenti a ciascuna delle indicate specie di giudizi.

Una innovazione avvertibile è quella che le forme dell'accusa regolare non si praticano altrochè nelle cause da discutersi davanti le Corti di assise. Sparisce la Camera di consiglio del tribunale e il suo decreto preparatorio.

La citazione deve specificare i fatti imputati, ed è l'unico atto che renda monito il giudicabile, affinchè provveda alla propria difesa davanti i giudici del mandamento o del tribunale: ed ivi si comincia il giudizio con la lettura dei rapporti. Il decreto di accusa, che si chiama sentenza, è pronanziato da una sezione della Corte, e si notifica soltanto nelle cause devolute alle Assise. Esso si legge prima dell'atto di accusa: ed a questa doppia lettura aggiunge il procuratore generale anche una esposizione verbale, che forse potrebbe dare all'accusa una primordiale influenza.

Piace rilevare che gli articoli 303 e seguenti fissino con precisione tutto ciò che deve contenere il processo verbale delle udienze pubbliche. Resterebbe a studiarsi se e come anche il Ministero Pubblico e la difesa potessero soddisfarsi sulla esattezza di codesto importante documento.

Gli articoli 308 e 309, imponendo con larga espressione che il presidente ponga prima di tutto in deliberazione le questioni di fatto, mostrano di non angustiarne la divisione ed il numero, ognora quando per la giustizia, o ad istanza della difesa, convenga di esaurirle partitamente.

Con l'articolo 310, ed altri analoghi, il Codice non trova necessaria la notificazione della sentenza all'imputato che fu presente alla lettura di essa. Per altro, avendo egli il diritto a deliberare se e come gli convenga provvedersi, sembrerebbe più ragionevole il sistema che vigea in Toscana di notificare in tutti i casi al condannato la sentenza. Bensì non trovasi inibito di averne una copia.

Da capo

4,  
2, 1,

4,  
1,  
1,

ma



La suddetta disposizione influisce anche sui term'n: dovendo, per esempio, l'appello farsi entro cinque giorni dal condannato presente (articolo 393), ed il ricorso in Cassazione entro soli tre giorni (articolo 635) da quello della pubblicata sentenza.

Tale angustia di termini si riscontra anche nella notificazione della lista dei testimoni. Il Ministero Pubblico e la parte civile possono depositare nella cancelleria mandamentale, e quando il giudizio deve farsi nei tribunali, possono notificar all'accusato le liste dei testimoni e periti a carico, solo tre giorni avanti l'udienza. È desiderabile che, specialmente nei primi tempi ed avuto riguardo anche all'ampiezza di alcuni circondari giudiziali, ciò non produca inconvenienti in Toscana, ove al giudicabile non mancava finqui tutta la larghezza delle notificazioni e dei termini.

Con le disposizioni dell'articolo 389 e seguenti si accorda il rimedio dell'appello anche delle sentenze, correzioni, proferite dai tribunali di circondario. Codesto favore, che non esisteva in Toscana, pareva esuberante al ministro di grazia e giustizia, ma il Senato non credè doversi accogliere la proposta soppressione.

L'accusato, al pari del Ministero Pubblico, può in virtù dell'articolo 445 e seguenti, ricorrere in cassazione contro la sentenza di accusa, per un numero di vizi maggiore di quello previsto dai regolamenti toscani.

Ma non si comunica ai difensori il processo in verità stato e grado dei giudizi, e si danno gratis i soli verbali; del resto può unicamente prendersi copia. Ciò differisce dalla pratica costante dei tribunali toscani, pratica che mai fu turbata da inconvenienti attendibili. La speditezza dell'ordinario sarà evidentemente accolta; ma resta a vedere se questo (che è il sistema dei giudizi militari) non riesca praticamente, e in ispecie nelle più gravi cause, un pericoloso imbarazzo per la difesa.

Le esclusioni contenute nell'articolo 272 e seguenti relativamente ai testimoni congiunti in grado prossimo all'accusato sono molto accurate. Viceversa non si trova provvisto, come nel sistema toscano, al bisogno di riunire agli atti le fedeli dei pregiudizi, cioè, delle macchie giudiziali di polizia e che possono scemare la credibilità dei testimoni; resterà per altro il diritto di farne l'istanza, che importa alla giustizia quanto alla difesa.

L'articolo 480 designa molto brevemente il modo con cui il presidente propone nella udienza pubblica le questioni sul fatto, alle quali i giurati dovranno rispondere. Ma, come in Francia, così anche nei tribunali italiani le questioni si dividono e si moltiplicano quante volte lo richieda il bisogno di sciogliere le complicitanze del fatto per le quali potrebbe scindersi o rendersi ambiguo il voto dei giurati, e menomarsi quel compimento di giustizia che si desidera nelle sentenze. Esistono anche notissimi esempi di alcune cause, nelle quali il numero delle questioni divenne grandioso. Ed è incontrovertito il diritto delle parti di fare istanze in proposito e di ottenere che vi pronunzi la Corte, quando siavi disaccordo col presidente.

Codesta è una salvaguardia molto importante. Anzi ciò che può dirsi intorno alla posizione delle questioni diverrà talvolta il correttivo di quanto abbia esorbitato il presidente nel riassumere le resultanze. Questo riassunto dovè smettersi nei tribunali toscani; ma esso è imprescindibile per i giurati. ~~Ma~~ fa d'uopo che sia limpido ed imparziale, ~~per~~ meno difficile ad un

Talis 117  
A M

7no

1,

H. trattandosi di materia

4,

H. e questo  
n'è

T4

Ma

72

A vji

7,

Te

7, b,

H. Però,

presidente che non ha l'incarico di preparare la sentenza

La parte civile è ammessa nei giudizi penali, non per ottener soltanto la dichiarazione del suo diritto in genere, ma anche per averne la liquidazione. D'altra parte l'articolo 535 e seguenti impone l'intervento coatto anche alle persone civilmente responsabili del delitto, e le subordina alle stesse forme di quella difesa che accordasi all'accusato.

Diversamente da ciò che praticavasi nei tribunali toscani, se l'imputato non fu ammesso al beneficio di miserabilità, le spese delle istanze sue devono, a tenore dell'articolo 554, essere anticipate da lui. Il Ministero Pubblico può ~~unicamente~~ far citare i testimoni indicatigli: ma essendo la parte che promuove l'accusa, pareva più conveniente il sistema toscano di affidare al presidente la facoltà di ammettere la citazione dei testimoni defensionali a spese del fisco.

Altre innovazioni sono introdotte circa la rivalsa che ha l'erario per le spese della causa, e circa la liquidazione dei danni.

Le sentenze contumaciali possono eseguirsi, per gli effetti civili, previa cauzione da durare cinque anni.

Una disposizione nuova nelle provincie toscane sarà quella dell'articolo 588, il quale concede agli ascendenti di ottenere che si condoni ai discendenti loro, ed agli affini in linea retta, la metà delle pene correzionali o di polizia meritate per offese recate a loro stessi.

Le disposizioni dell'articolo 601 e seguenti, sul patrocinio dell'avvocato dei poveri, non avranno applicazione in Toscana, a meno che codesta istituzione vi fosse introdotta dalla legge sull'ordinamento giudiziale.

In quanto ai provvedimenti disciplinari prescritti dall'articolo 618 e successivi per le mancanze rimproverabili ai difensori, è naturale che vengano coordinati coi regolamenti disciplinari tuttora vengiantesi nelle provincie toscane.

→ *buji*  
*legli*

*lt*

16

I mezzi per ricorrere in Cassazione sono largamente tracciati nell'articolo 626, essendovi compreso anche il caso di non data risposta alle istanze del Ministero Pubblico e della difesa.

Il Codice contiene un capitolo sulla revisione, ossia sul rimedio che spetta al condannato quando sopravviene una sentenza che sia inconciliabile con la precedente. Il caso è raro, ma essendosi presentato in Toscana, fu d'uopo supplire con analogia di norme al silenzio delle leggi locali.

La ricusazione dei giudici criminali, siccome è subordinata dal Codice alle disposizioni statuite per i giudici civili, così verrà regolata nelle provincie toscane con la legge locale del 12 maggio 1852.

Finalmente, mediante la estensione del Codice di procedura penale anche nelle provincie toscane si troverà regolata la esecuzione dell'esilio locale, il giudizio contro i condannati fuggitivi, la sottoposizione dei condannati alla vigilanza, e la polizia e visita delle carceri; fermi stanti però sostanzialmente le relative disposizioni del Codice penale e degli analoghi regolamenti colà conservati: e sarà introdotto anche un procedimento speciale per gli arresti e sequestri illegali e per la sottrazione o distruzione dei documenti, come pure andranno soggette a regole conosciute le grazie, gl'indulti, la riabilitazione dei condannati.

Queste osservazioni non potranno sembrare superflue a chiunque rifletta come, su forme e pratiche tanto importanti, convenisse dare spiegazioni ed istituire confronti; molto più che la comparsa di un nuovo Codice di procedura nelle toscane provincie deve esservi bene intesa, e che (avuto specialmente riguardo alla colleganza di altri leggi) bisogna che possa ricevervi una franca e normale applicazione. Forse ancora dalle cose notate potranno sorgere utili studi, mercè i quali riesca introdurre in questa parte della nostra legislazione ulteriori miglioramenti.

Come ultimo ufficio della vostra Commissione resta adesso, o signori, il darvi conto di ciò che stimammo doverci avvertire sul disegno di legge progettato dall'onorevole Guardasigilli per estenderlo alle provincie toscane il Codice di procedura penale del 20 novembre 1859.

La Commissione ha trovato esatto quanto si accenna nell'articolo 2 del progetto ministeriale, circa il modo di applicare la distinzione dell'anzidetto Codice tra i crimini, i delitti e le contravvenzioni: poichè diversamente non se ne avrebbe chiaro e testuale riscontro nel disposto delle leggi toscane. È però ben inteso che se venisse adottato e promulgato il progetto già di-

A in

dr

7,

fanchi

in un

scusso A Senato circa l'ampliamento della giurisdizione penale ai giudici mandamentali, verrà di altrettanto ad aumentarsi la categoria delle contravvenzioni definite nella lettera c dell'articolo 2 del presente progetto.

Viene da sè che la estensione del Codice alle provincie toscane sia accompagnata dalle modificazioni che circa la formazione delle Corti di assise furono già statuite da apposita legge ~~del 1854~~; e che ~~fosse~~ ~~essa~~ modificata dall'adozione delle altre proposte che il signor ministro ha già presentate. Sarebbe anzi desiderabile che tutto ciò venisse introdotto in Toscana ~~il~~ medesimo tempo.

Le disposizioni del Codice di procedura penale, che si riferiscono al Codice civile ed a quello di procedura civile del già regno sardo, avrebbe portato implicanza con le leggi che su tali materie vegliano tuttora nelle provincie toscane; ed è quindi opportuno l'articolo 3 del progetto, che indica doversi ~~introdurre~~ fatto riferito al relativo disposto delle leggi locali.

Ma pur giusto e indispensabile che avendo le leggi toscane temperato la durata della pena del carcere, specialmente in riguardo al regime penitenziario colà stabilito, si disponesse coll'articolo 4 del presente progetto di legge, che nel caso previsto dall'articolo 357 del Codice di procedura non fossero oltrepassati i limiti assegnati dalle leggi locali a codesta pena.

7) nel corrente  
L resti se anno

intendere

Ha

Altronde l'articolo 5 propone per norma generale che ovunque il Codice ~~di~~ ~~estendersi~~ ~~il~~ rinvio al Codice penale, deve intendersi non il già promulgato nel regno sardo, ma quello che, unitamente alle leggi relative, è tuttora conservato nelle provincie toscane.

sen Ha

Il ministro ha proposto che per maggior precisione si approvi anche una tabella da far parte della legge. Quindi è abbisognato diligentemente esaminarla, ed è anche occorso d'introdurvi qualche leggera correzione.

7,

Nell'articolo 6 del progetto si riterrebbe il disposto del Codice penale toscano, che negli articoli 73, 74, 75 distrusse la regola dell'assorbimento della pena minore nella maggiore. Ma la vostra Commissione, oredendo che per un mero riguardo il Ministro di giustizia si fosse astenuto dal toccare anche in questa parte il Codice toscano, è scesa nell'opposto parere attesa l'evidente defezione di codesto disposto del Codice toscano dalle regole della scienza penale, dagli usi attuali della toscana giurisprudenza e dall'esempio di tutti i codici. L'onorevole senatore professore Pucci nel suo dotto commento fece calcata censura a codesta menda del toscano codice. E poichè si presenta oggi l'opportunità di farla sparire poichè, togliendola ne meno si turba sensibilmente il congegno e l'armonia della scala penale non saprebbe davvero la vostra Commissione assentire che si lasciasse ulteriormente la Toscana fuori di un principio di ragion comune, negandole il postliminio nelle tradizioni proprie, e che si derogasse al bene ~~in us~~ articolo 22 del Codice ~~che~~ ~~estendersi~~, per fare omaggio passivo ad un errore di cui il paese si dolse.

6,

7,

non,

7,

4,

6;

intefo  
→

da

Il disposto dell'articolo 7 tende a fissare che si applichi anche ai giurati renitenti delle provincie toscane la pena irrogata colà ai testimoni ~~di~~ ~~testimoni~~ contumaci.

7, dolosamente

Supplisce l'articolo 8 della progettata legge ad un vuoto del Codice penale toscano. Perocchè questo nelle condizioni reazionarie del 1853 non provide contro gli attentati all'esercizio dei diritti politici; ed è perciò conveniente che, onde integrare l'estensione del Codice di procedura nelle provincie toscane, vi si pubblicino anche le disposizioni del Codice penale del già regno sardo, relative ai diritti guarentiti dallo Statuto.

4,

Provvede l'articolo 9 della proposta legge anche al mitigamento della pena che trovarasi scritto nell'articolo 373 del Codice penale del regno, a riguardo di coloro i quali si fossero resi colpevoli di testimonianza o di perizia falsa, oppure di reticenza senza l'aggravante circostanza dello spergiuro. E conciliando il suddetto articolo col'economia del Codice toscano, vi si dichiara applicabile l'articolo 272 di questo, cioè la pena che si applica in Toscana alla falsa testimonianza in giudizio civile.

Ha

182

14

La vostra Commissione ha creduto che possa accordarsi all'onorevole guardasigilli la facoltà contemplata con l'articolo 10 di provvedere alle disposizioni necessarie per attuare pienamente nelle provincie toscane il Codice di procedura penale; imperocchè, tenute ferme le prescrizioni della legge nella sua sostanza si è inteso di non contendere ai signor ministro quanto potesse occorrergli per le necessità puramente regolamentarie ed esecutive.

7 In

ultimo/completando la proposta lasciata sospesa dall'articolo 11, la Commissione fu di parere che la estensione del Codice di procedura toscana dovesse farsi congiuntamente alla pubblicazione delle leggi relative all'ordinamento giudiziario.

PANATTONI, *relatore.*

18

PROGETTO DEL MINISTERO

Art. 1.

Sarà pubblicato ed avrà vigore nelle provincie di Toscana il Codice di procedura penale del 20 novembre 1859.

Art. 2.

7, In tutti i casi e a tutti gli effetti per i quali il Codice anzidetto richiama la distinzione dei crimini, delitti e contravvenzioni, devono considerarsi come corrispondenti in Toscana:

a) Ai crimini, i reati che nel Codice penale toscano sono colpiti dalle pene dell'ergastolo e della casa di forza;

b) Ai delitti, i reati che nello stesso Codice sono puniti col carcere superiore ad un mese, con l'esiglio particolare, con la multa superiore alle lire 150 toscane e con le pene proprie dell'interdizione dal pubblico servizio e dall'esercizio d'una professione che richieda matricola, quando però debbano infliggersi sole e non cumulate alle pene comuni;

c) Alle contravvenzioni, i reati che nel Codice predetto sono puniti col carcere fino ad un mese, con la multa fino a lire 150 toscane, e con la riprensione giudiziale.

Art. 3.

In tutti i casi nei quali il Codice di procedura penale si riferisce ai Codici civile e di procedura civile s'intenderanno richiamate le disposizioni correlative delle leggi civili e di procedura civile vigenti nella rammentate provincie.

Art. 4.

4, Nel caso previsto dell'articolo 387 del Codice di procedura penale i tribunali toscani applicando la pena del carcere non potranno eccedere il limite massimo segnato dal Codice penale toscano in rapporto alla durata della stessa pena.

Art. 5.

Agli articoli del Codice penale del 20 novembre 1859, ai quali è fatto rinvio in varie sedi del Codice di pro-

PROGETTO DELLA COMMISSIONE

Art. 1.

*Identico al qui contro sino all'articolo 5 inclusivo.*



19

666

cedur penale s'intenderanno surrogati pel corrispon-  
dente concetto gli articoli del Codice penale toscano e  
le altre leggi vigenti in quelle provincie in conformità  
dell'annessa tabella da formar parte integrante della  
presente legge.

Art. 6.

Le norme sull'assorbimento delle pene, di cui agli  
articoli 73, 74 e 75 del Codice penale toscano, conti-  
nueranno a rimanere in vigore non ostante le diverse  
disposizioni scritte nel Codice di procedura penale.

7)

Art. 7.

Il disposto dell'articolo 149, § 1 del Codice penale  
toscano è applicabile anco ai giurati.

Art. 8.

Sarà pubblicata ed avranno forza di legge in to-  
scana le disposizioni del Codice penale del 20 novem-  
bre 1889 riguardanti i reati contro l'esercizio dei di-  
ritti politici scritte negli articoli 190, 191, 192 e 193;  
e alla pena della reclusione s'intenderà sostituita la  
pena della multa di forza per altrettanto tempo.

Art. 9.

Sarà pubblicato ed avrà del pari vigore in dette pro-  
vincie l'articolo 373 dell'anzidetto Codice penale; e  
nella parte in cui si riferisce agli articoli precedenti si  
intenderanno invece richiamati gli articoli 271 a 277  
inclusi del Codice penale toscano.

Art. 10.

Sarà provveduto con decreto reale alla pubblicazione  
delle altre disposizioni necessarie ad attuare piena-  
mente in dette provincie il Codice di procedura penale.

Art. 11.

La presente legge avrà vigore a cominciare dal

Art. 6.

Le norme sull'assorbimento delle pene indicate ne-  
gli articoli 73, 74 e 75 del Codice penale toscano ces-  
sano di aver vigore, subentrando le diverse disposi-  
zioni scritte nell'articolo 22 ed in altri analoghi del  
Codice di procedura penale.

Art. f.

Identico al qui contro sino all'articolo 10 inclusivo.

17

Art. 11.

La presente legge avrà vigore nelle provincie toscane  
dal momento che verrà assegnato per l'esecuzione di  
quelli relativi all'ordinamento giudiziale.

le te

*Tabella indicativa delle pene...  
...non dovranno essere...  
...e per lo evitato...*

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D' ITALIA

Il Nostro Guardasigilli Ministro Di Grazia, Giustizia, e Dei  
Culti è incaricato di presentare al Parlamento Nazionale  
il progetto di legge per l'estensione alla Provincia di Toscana  
della legge sull'ordinamento giudiziario vigente nelle altre  
Province del Regno, di esporne i motivi e di sostenerne la  
discussione.

Corino addì 5. Luglio 1863.

*[Signature]*

*[Signature]*